

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO ALLA MEDIAZIONE CREDITIZIA DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

Redatto in ottemperanza alle disposizioni della Banca d'Italia in tema di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" del 29.7.2009 e successive integrazioni e modificazioni.

Il presente documento è messo a disposizione della clientela per la consultazione presso ciascun locale aperto al pubblico del Mediatore Creditizio Mutuon srl su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, ove è possibile asportarne copia ed è altresì accessibile presso il sito ufficiale www.mutuon.com. Qualora il Mediatore Creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il presente documento viene messo a disposizione mediante tali tecniche (documento in pdf scaricabile e stampabile) su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

Contiene informazioni utili sull'attività ed i rischi della mediazione creditizia ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:

Sez. I. Informazioni sul mediatore creditizio e sul collaboratore che entra in contatto con il cliente

Sez. II Caratteristiche e rischi tipici della mediazione creditizia

Sez. III Condizioni economiche della mediazione creditizia

Sez. IV Principali clausole contrattuali che regolano la mediazione creditizia

Sez. V Gestione reclami

Sez. VI Definizioni

Sezione I – Informazioni sul mediatore.

Mutuon srl, con sede legale in Triggiano (BA), via Via Aldo Moro, 91, codice fiscale e partita IVA n. 07214890720, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Bari con il n. BA-540938, iscritta nell'Elenco tenuto dall'Organismo di vigilanza degli Agenti e dei Mediatori creditizi ex art.128-septies del d.lgs. 1° settembre 1993, n.385 (Testo Unico Bancario, TUB), n. M288 del 14/02/2014, cap. soc. € 120.000 i.v., telefono 080.4625955, posta elettronica info@mutuon.com, pec: mutuonsrl@pec.it, sito internet www.mutuon.com. L'iscrizione del Mediatore Creditizio può essere verificata sul sito www.organismo-am.it. Ogni comunicazione da parte del Cliente dovrà essere inviata ai suddetti recapiti. Mutuon srl è assicurata per i rischi professionali con Liberty Mutual Insurance Europe S.E. (LMIE) – con polizza n° LSM0000020156 emessa il 28/02/2021 e valida fino al 28/02/2022.

Sezione I.I – Informazioni sul collaboratore che entra in contatto con il cliente consumatore.

Il collaboratore:

Cognome _____

Nome _____

Mail _____

Telefono _____

svolge per conto del Mediatore Creditizio Mutuon srl, attività di contatto con il pubblico con rapporto di (Collaboratore/Dipendente) _____ ed è iscritto negli elenchi OAM dalla stessa società di mediazione.

L'iscrizione del collaboratore può essere verificata sul sito www.organismo-am.it nella sezione "Dipendenti Collaboratori".

Sezione II – Caratteristiche e rischi tipici della mediazione creditizia.

E' mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del T.U.B. con la potenziale clientela allo scopo della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Il servizio offerto dal Mediatore Creditizio si limita alla messa in relazione delle banche o degli intermediari finanziari con la potenziale clientela e non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto. Il rischio tipico, infatti, della mediazione creditizia consiste nella possibilità che non venga reperita una banca o un altro intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento in tutto o in parte al cliente che si rivolge al Mediatore Creditizio.

Il Mediatore Creditizio deve essere iscritto nell'apposito Elenco tenuto presso l'OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori Creditizi).

Il Mediatore Creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad esso è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna degli assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche e dagli intermediari finanziari o dal cliente.

E' invece possibile per il Mediatore Creditizio raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo.

Per l'espletamento della propria attività, il Mediatore Creditizio potrà rivolgersi a banche e/o intermediari finanziari convenzionati o non convenzionati. Gli estremi delle banche/finanziarie con le quali Mutuon S.r.l. ha stipulato una convenzione sono rilevabili nell'allegato A) del presente foglio informativo.

Non essendo possibile identificare il Finanziatore in sede di primo contatto o di prima trattativa e la relativa commissione che lo stesso potrebbe riconoscere al Mediatore per l'operatività "in convenzione", la Società si riserva di comunicare l'importo, su richiesta del Cliente, entro la data di erogazione del finanziamento.

In ogni caso, in relazione ai contratti di credito immobiliare ai consumatori, ai sensi dell'art. 120-decies, comma 1, lett. g), del T.U.B., l'importo effettivo delle eventuali commissioni e delle spese che la banca o l'intermediario finanziario è tenuto a versare a Mutuon sarà comunicato al Cliente attraverso il modulo denominato "Prospetto informativo europeo standardizzato".

L'eventuale provvigione che Mutuon dovesse percepire dalla banca o dall'intermediario finanziario non potrà essere portata in detrazione della provvigione pagata dal Cliente per i servizi di mediazione creditizia prestata.

Sezione III – Condizioni economiche della mediazione creditizia.

L'attività di mediazione creditizia è svolta a titolo oneroso.

I costi massimi che il Cliente può essere tenuto a sostenere sono indicati nella tabella che segue, sotto forma di provvigione calcolata sul valore erogato del finanziamento.

Provvigione dovuta dal cliente	Provvigione massima sul valore erogato
1. Mutuo immobiliare a consumatori	3 %
2. Prestiti personali	0%
3. Cessioni del quinto (CQS, CQP, DEL)	9%
4. Leasing	3 %
5. Mutuo edilizio	3 %
Penale , nel caso in cui: - sia violato il patto di esclusiva (se previsto); - sia revocato l'incarico senza giustificato motivo prima della scadenza del mandato di mediazione; - il Cliente abbia comunicato dati falsi, contraffatti o incompleti, o si sia rifiutato di consegnare la documentazione richiesta e necessaria per istruire la pratica di finanziamento.	percentuale non superiore al 80% del compenso di mediazione pattuito
Penale per rifiuto di accettare un finanziamento conforme alle caratteristiche indicate nel contratto di mediazione.	pari alla provvigione pattuita
Rimborso spese documentate.	fino ad un massimo di € 1.000,00

Sezione IV – Principali clausole contrattuali che regolano la mediazione creditizia.

Durata: Il contratto è a tempo determinato e la durata massima è di mesi 6 decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso. Alla scadenza di tale termine il vincolo contrattuale si intenderà rinnovato per ugual periodo in mancanza di disdetta da comunicarsi almeno 15 giorni prima della scadenza.

Finalità del contratto di mediazione creditizia: Il contratto di mediazione creditizia è volto al reperimento di un contratto di finanziamento presso Banche o Intermediari Finanziari.

Modalità di conferimento dell'incarico: L'incarico di mediazione creditizia può essere conferito secondo la seguente modalità: a) in esclusiva: in tal caso il cliente non può ricercare autonomamente il finanziamento né conferire analoghi incarichi ad altri mediatori creditizi e non può recedere dal contratto; b) non esclusiva.

Obblighi informativi del cliente: è fatto obbligo al cliente di fornire a Mutuon srl la documentazione indicata nel contratto e di comunicare tempestivamente a Mutuon srl le variazioni della situazione patrimoniale e qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione personale che sia idonea a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni. Il Cliente deve fornire indicazioni veritiere e comunicare espressamente l'esistenza a proprio carico di eventuali protesti, procedure concorsuali e/o esecutive in corso, ipoteche, pignoramenti o altre iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli insistenti su beni di cui abbia la proprietà o rispetto ai quali sia titolare di altri diritti reali.

Diritti del Cliente: il Cliente ha diritto: - di avere a disposizione e di poter ottenere copia del "Foglio Informativo"; - di ottenere, prima della conclusione del contratto e su specifica richiesta, copia del testo del contratto di mediazione creditizia; la consegna della copia non impegna le Parti alla conclusione del contratto ma ha meri fini informativi;- di ricevere copia del contratto di mediazione creditizia stipulato in forma scritta; - di recedere dal contratto di mediazione creditizia nei termini e secondo le modalità indicate nel contratto, qualora sia un consumatore; - di ottenere, a proprie spese, su personale richiesta o su richiesta di colui che gli succede a qualunque titolo o su richiesta di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente i rapporti con il Mediatore Creditizio, per singole operazioni, poste in essere negli ultimi dieci anni; - , limitatamente ai contratti di credito immobiliare ai consumatori, di ricevere informazioni comparabili sull'ammontare delle commissioni percepite dal Mediatore Creditizio, nel caso in cui quest'ultimo percepisca commissioni da uno o più finanziatori (la richiesta di tali informazioni potrà essere effettuata dal Cliente compilando l'apposito modulo "Richiesta informazioni su commissioni percepite").

Nel caso di offerta contestuale al finanziamento di altri contratti (polizze assicurative), il Cliente ha diritto: - di essere avvertito in modo chiaro ed evidenziato circa l'eventuale esistenza di altri contratti offerti in via obbligatoria contestualmente al finanziamento;- che gli venga illustrato chiaramente e correttamente se la validità dell'offerta di finanziamento è condizionata alla conclusione congiunta di altri contratti; - di ricevere una chiara e dettagliata illustrazione degli obblighi e dei vantaggi derivanti dalla combinazione del contratto di credito con quello assicurativo e, in caso di polizze facoltative, il costo complessivo da sostenere sia nel caso in cui sottoscriva la polizza accessoria sia in quello in cui non la sottoscriva; - di ricevere la documentazione informativa precontrattuale relativa alle polizze offerte contestualmente al finanziamento in modo da essere avvisato ed informato per tempo dei contenuti relativi a tali contratti al fine di una completa valutazione sull'opportunità o meno di procedere alla richiesta di finanziamento.

Obblighi del Mediatore Creditizio: Il Mediatore Creditizio ha l'obbligo: - di mettere in contatto il Cliente con Banche o Intermediari Finanziari ai fini della concessione del finanziamento; - di conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede; - di rispettare il segreto professionale; - di compiere l'attività di istruttoria adeguandola al profilo economico del Cliente e alla entità del finanziamento richiesto; - di provvedere all'identificazione del Cliente ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio.

Assenza di garanzie: Il Mediatore Creditizio non presta alcuna garanzia in ordine all'accoglimento della richiesta di finanziamento da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari, ai quali è riservata in via esclusiva e rimessa al loro insindacabile giudizio, la facoltà di non accogliere le richieste di finanziamento nel caso di non soddisfacente esito dell'esame sul merito creditizio del Cliente.

Il Mediatore Creditizio, pertanto non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile dell'operato delle banche e degli altri intermediari finanziari, anche nel caso di mancata concessione del Finanziamento.

Il Mediatore Creditizio non presta alcuna garanzia in merito al corretto adempimento da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari degli impegni assunti con il Finanziamento e, pertanto, non potrà essere ritenuto a nessun titolo responsabile di eventuali inadempimenti o omissioni imputabili alle banche ed agli altri intermediari finanziari.

Recesso nel caso di offerta fuori sede: Il cliente/consumatore ha diritto di recedere dal contratto di mediazione creditizia, senza alcuna penalità e senza indicarne il motivo, entro 14 giorni lavorativi dalla sottoscrizione dello stesso, qualora la sottoscrizione sia avvenuta fuori dai locali commerciali di Mutuon. Il recesso deve essere comunicato a mezzo pec alla seguente casella PEC mutuonsrl@pec.it o mezzo lettera raccomandata a/r ovvero mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.

Sezione V – Gestione reclami

Il Cliente può presentare il reclamo con le seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata a.r. alla sede legale di Mutuon S.r.l., Viale Aldo Moro n. 91, 70019 Triggiano (BA);
- via pec all'indirizzo mutuonsrl@pec.it
- tramite e-mail all'indirizzo info@mutuon.com

Il reclamo verrà trattato entro 30 giorni dal ricevimento.

Nel caso in cui non fosse soddisfatto della gestione del reclamo e/o del riscontro ricevuto, il Cliente potrà rivolgersi ad altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie, ed in particolare al procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010, o presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria. Si precisa che non è possibile proporre ricorso all'ABF.

Le istruzioni relative alla procedura di gestione del reclamo sono rilevabili anche sul sito www.mutuon.com nella sezione "Reclami".

Sezione VI – Definizioni

Mediatore Creditizio	soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
Cliente	qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il termine del Mediatore Creditizio.
Consumatore	persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Finanziamento	si intendono le seguenti tipologie di finanziamento: (i) locazione finanziaria, (ii) acquisto di crediti, (iii) credito al consumo così come definito dall'art. 121 del TUB, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento, (iv) credito immobiliare, (v) prestito su pegno e (vi) rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito.
Offerta fuori sede	l'attività di mediazione creditizia svolta in luogo diverso dal domicilio, dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del Mediatore Creditizio.
Intermediari Finanziari	società cui è riservato l'esercizio delle attività finanziarie di cui all'artt. 106 e 107 T.U.B. (tra le quali rientrano i finanziamenti in qualsiasi forma) e che, a tal fine, devono essere iscritte in un apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia.
Taeg	tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. La Legge n.262/05 stabilisce con l'art. 13 le modalità e il calcolo del TAEG fissando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo.
Penale	somma di denaro destinata a risarcire i danni provocati dall'inadempimento degli obblighi previsti nel contratto.
T.U.B.	Testo Unico Bancario adottato con d.lgs. 1 settembre 2003, n. 385.
OAM	Organismo per l'elenco dei Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi.